

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1641-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
(**MOAVERO MILANESI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**TRIA**)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
(**BONISOLI**)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
(**BUSSETTI**)

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il  
Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica,  
fatto a Roma il 23 maggio 2016

---

*Presentato il 1° marzo 2019*

---

(Relatore: **CABRAS**)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1641, d'iniziativa del Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016 »;

evidenziato come l'Accordo si ponga l'obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Repubblica di Singapore e di approfondire e strutturare ulteriormente la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, prevedendo anche la possibilità di finanziare progetti e attività congiunte;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE****PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1641, d'iniziativa del Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la prima riunione con la Controparte si svolgerà a Singapore nell'anno 2021;

rilevata la necessità, all'articolo 3, di esprimere gli oneri derivanti da spese di missione in termini previsionali e quelli derivanti da altre spese in termini di limite massimo di spesa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli II e IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 362.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e valutati in 78.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 87.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

---

---

## PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

---

---

## PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

---

---

## TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli articoli II e IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 449.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico.*

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico.*

## Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. **Agli oneri derivanti dagli** articoli II e IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, **pari a 362.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e valutati in 78.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 87.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

*2. Identico.*

## Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli II e IV, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo VIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

## Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

*Identico.*

## Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

*Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0074960\*